

La Pensione di Garanzia esiste già. Serve riorganizzare le prestazioni più che aggiungerne

Entia non multiplicanda sunt sine vera utilitate

Nel precedente contributo di Reforming si è suggerito di disegnare la Pensione di Garanzia, a chi adesso ne supporta il varo, come un istituto di carattere assicurativo, finanziato tramite una parte dell'aliquota di contribuzione pensionistica sottratta all'accumulazione. Qui si propone un'altra soluzione. Non è necessario introdurre uno strumento in più. Ne esistono già diversi dedicati ad alleviare il problema dell'insufficienza dei redditi durante la vecchiaia. Recentemente se ne è aggiunto un altro, la Pensione di Cittadinanza. Riorganizzati e razionalizzati, essi potrebbero già costituire quella cintura di difesa anche per coloro che nei prossimi anni, dopo carriere discontinue o bassi livelli retributivi, arrivassero al pensionamento con assegni insufficienti e condizioni di indigenza. Questa soluzione troverebbe collocazione all'interno della spesa assistenziale, sarebbe coerentemente finanziata dalla fiscalità generale, non si frapporrebbe al necessario percorso di contenimento della spesa pensionistica previdenziale e di diversificazione degli istituti di *welfare*. Qui di seguito si argomentano i possibili vantaggi di far perno sulla Pensione di Cittadinanza per riorganizzare e razionalizzare tutto il gruppo di istituti assistenziali a presidio dell'adeguatezza dei redditi in età anziana.

La normativa italiana già contempla sei prestazioni di contrasto della povertà o, più in generale, dell'insufficienza dei redditi, in età avanzata. Cinque di queste già esistenti da tempo, il sesto, la Pensione di Cittadinanza, aggiuntasi nel corso del 2019¹. Si dibatte, adesso, di affiancare la Pensione di Garanzia.

In questa breve Nota si prendono in considerazione gli istituti assistenziali che intervengono a salvaguardare dalla povertà in età anziana, lasciando da parte quelli che si attivano in presenza di condizioni di diversa abilità (trattamenti di invalidità/inabilità civile²) e le due voci, limitate sia nel numero dei beneficiari sia nella spesa complessiva, delle Pensioni di

¹ DL 28 gennaio 2019, n. 4.

² Includere le prestazioni ai ciechi e ai sordomuti.

Guerra e delle Pensioni di Benemerenzia. Dopo una rapida descrizione degli istituti esistenti (diversi dalle prestazioni IVS) di contrasto della povertà in età anziana, si sviluppa qualche considerazione su alcuni aspetti insoddisfacenti e contraddittori che accompagnerebbero l'introduzione della Pensione di Garanzia. Allo stesso tempo, si suggerisce di far perno sulla già esistente Pensione di Cittadinanza per riorganizzare e razionalizzare gli istituti già esistenti. E, fatto questo, di dedicarsi a promuovere direttamente il lavoro dei giovani oggi. Pensare a loro in maniera diretta e non "mediata" dalle pensioni.

Per i pensionati retributivi e misti oggi esiste l'**Integrazione al Trattamento Minimo** che eleva la pensione previdenziale (più in generale i redditi da pensioni previdenziali) sino a un importo stabilito dalla legge che, per il 2020, è di 515 euro al mese per tredici mensilità³. Devono tuttavia essere soddisfatti due requisiti soglia, uno sui redditi del titolare di pensione e uno sulla somma di questi ultimi e dei redditi del coniuge⁴. Le pensioni integrabili sono tutte quelle di tipo IVS, incluse quelle indirette, di reversibilità e invalidità/inabilità.

L'**Assegno Sociale** oggi va a tutti gli *over 67*⁵ che hanno redditi individuali o familiari (somma dei redditi dei coniugi) al di sotto di

prefissate soglie, diverse da quelle valide per l'Integrazione al Trattamento Minimo⁶. Non è necessario essere titolari di pensione; si tratta, infatti, di prestazione universale e selettiva. Per chi è totalmente sprovvisto di reddito, il beneficio nel 2020 consiste in circa 460 euro al mese per tredici mensilità; al crescere del reddito il beneficio si riduce di pari importo sino ad azzerarsi al superamento delle soglie⁷.

Negli anni Novanta si è aggiunta la **Maggiorazione Sociale**, distinta in due gruppi: quella che si aggiunge alle pensioni previdenziali (retributive, miste e contributive) e quella che si aggiunge all'Assegno Sociale e alle pensioni assistenziali (invalidi civili, reduci di guerra, sordomuti).

La **Maggiorazione Sociale delle pensioni previdenziali IVS** viene erogata in somma fissa (non perequabile in via automatica) quando i redditi individuali e familiari (somma dei redditi dei coniugi) non superano prefissate soglie più stringenti di quelle cui fa riferimento l'Integrazione al Trattamento Minimo e diverse anche da quelle che contraddistinguono l'Assegno Sociale. Esiste anche il requisito anagrafico minimo di 70 anni, che si riduce di un anno ogni cinque anni di anzianità contributiva per raggiungere al massimo i 65 anni di età.

³ Sono integrabili al minimo tutte le prestazioni previdenziali IVS.

⁴ Oltre tali soglie non si ha diritto all'integrazione. Al di sotto di tali soglie l'integrazione si riduce al crescere del reddito (di fatto, solo i redditi più bassi beneficiano dell'integrazione piena sino a 515 euro/mese). Non devono essere considerati i redditi esenti da imposizione personale (es.: Pensioni di Guerra, rendite INAIL, trattamenti di invalidità civile, trattamenti di famiglia, etc.), i redditi soggetti a imposizione separata, il reddito della casa di abitazione, il reddito costituito dalla stessa pensione che si sta integrando al minimo.

⁵ Il requisito di età è quello del pensionamento di vecchiaia agganciato alla progressione della vita attesa.

⁶ Parzialmente diverse sono anche le modalità con cui diverse fonti di reddito sono incluse/escluse dal computo delle soglie per il diritto all'Assegno Sociale. La Circolare INPS n. 195/2015 riepiloga la rilevanza delle varie tipologie di reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. Leggerla è anche istruttivo riguardo il livello di complessità e frammentazione (e quindi di preclusione alla lettura di molti) della attuale normativa.

⁷ Si ricorda che, al compimento dei 67 anni, l'Assegno di Invalidità civile, la Pensione di Invalidità civile e la Pensione di Inabilità civile si trasformano in Assegno Sociale sostitutivo, che ha regole e caratteristiche diverse da quelle dell'Assegno Sociale in senso stretto. Si veda la Circolare dell'INPS n. 86/2000.

La soglia di età è altresì ridotta a 60 anni per i pensionati di invalidità/invalidità. L'importo della Maggiorazione (esente da imposizione) varia a seconda dell'età del beneficiario e se questi sia o meno percettore anche della cosiddetta Quattordicesima Mensilità (*cfr. infra*). A ogni modo, se il percepimento della Maggiorazione fa superare le già menzionate soglie di reddito, la stessa Maggiorazione è ridotta di un pari ammontare⁸.

La **Maggiorazione delle pensioni assistenziali** è un importo fisso (non soggetto a perequazione automatica) che si aggiunge ogni mese. La Maggiorazione dell'Assegno Sociale è stata rivista dalla Legge n. 388/2000 e ne ricalca grossomodo i requisiti di attribuzione (età, soglie di reddito, riduzione del beneficio in caso di superamento della soglia di reddito). Le Maggiorazioni delle altre pensioni assistenziali seguono regole parzialmente diverse⁹.

Nel 2001 alle Maggiorazioni si sono aggiunti gli **Incrementi delle Maggiorazioni Sociali**, di fatto assorbiti nell'importo complessivo dei trattamenti. Sia Maggiorazione che Incremento sono esenti da imposizione personale. Per i titolari di pensioni previdenziali IVS l'Incremento varia con l'età (tre fasce, 60-64, 65-69, 70+)¹⁰. Un *over 70*, non già destinatario di Quattordicesima (*cfr. infra*) e titolato al pieno importo sia della Maggiorazione sia dell'Incremento, riceverebbe oggi circa 137 euro al mese per

tedici mensilità in aggiunta al suo normale assegno pensionistico. Questo importo corrisponde a quello che, al momento dell'introduzione (Legge n. 448/2001), fu chiamato "l'incremento al milione (di Lire) al mese" (ancora adesso la prestazione viene gergalmente chiamata così, anche se l'importo non corrisponde più a quel valore).

Per i titolari di trattamenti assistenziali, l'Incremento varia a seconda dell'età e che si riferisca all'Assegno Sociale, alla vecchia Pensione Sociale (ormai in fase di esaurimento), o ai trattamenti per invalidità/inabilità civile. Nel primo caso, l'importo complessivo massimo di Maggiorazione e Incremento è pari oggi a circa 192 euro per tredici mensilità, che diventano circa 272 euro nel secondo caso e circa 364 euro nel terzo caso¹¹.

Continuando nella disamina degli istituti esistenti, nel 2007 è sopraggiunta la cosiddetta **Quattordicesima Mensilità** per i pensionati, poi modificata con la Legge di bilancio per il 2017. Si tratta di una somma aggiuntiva¹², accorpata alla mensilità di luglio, che va a beneficio dei già titolari di pensione previdenziale IVS (o più in generale di redditi da pensioni previdenziali IVS) nelle gestioni dell'INPS. Il beneficiario deve avere almeno 64 anni di età; la prestazione sconta due requisiti, a seconda che i redditi personali non superino 1,5 volte o siano compresi tra 1,5 e 2,0 volte il

⁸ Le fonti normative sono molteplici, sparpagliate lungo un orizzonte di tempo lungo e anche un po' schizofreniche, come risultato di aggiunte e stratificazioni. Normativa di non facile lettura.

⁹ L. 29 dicembre 1988, n. 544.

¹⁰ L'Incremento spetta a partire dall'età di 60 anni ai titolari di Pensione di Inabilità/Invalidità ai sensi della Legge n. 222/1984, come espressamente richiamata dalla Legge n. 448/2001 (art. 38).

¹¹ Anche per i trattamenti assistenziali, l'Incremento della Maggiorazione fu inizialmente inserito per permettere agli anziani con almeno 70 anni di percepire un minimo di "un milione (di Lire) al mese". Un compendio dettagliato e aggiornato è nella Circolare INPS n.147/2019 che sia allega a questa Nota come materiale informativo.

¹² È indicata comunemente anche come Somma Aggiuntiva in luogo di Quattordicesima.

Trattamento Minimo¹³; inoltre, essa varia anche in base all'anzianità contributiva¹⁴. I requisiti reddituali sono misurati solo in capo al diretto beneficiario, senza riguardo agli eventuali redditi del coniuge¹⁵. A oggi, il beneficio - esente da imposizione - varia da 437 a 655 euro per chi non possiede redditi superiori a 1,5 volte il TM, e da 336 a 504 euro per chi ha redditi compresi tra 1,5 e 2,0 volte il TM.

Da non confondere con la Quattordicesima è l'**Importo Aggiuntivo** introdotto dalla Legge n. 338/2000 e tuttora esistente. Spetta ai titolari di pensione previdenziale (più in generale di redditi da pensioni previdenziali) non superiori al TM maggiorato dello stesso Importo Aggiuntivo. Destinatari sono tutti i percettori di pensioni previdenziali IVS del sistema obbligatorio, non solo quelle dell'INPS ma anche quelle erogate dagli Enti privatizzati nel biennio 1994-1996, a condizione di soddisfare un requisito di reddito individuale (non oltre 1,5 volte il TM) cui si aggiunge, nel caso di pensionato coniugato, un requisito di reddito familiare (non oltre 3,0 volte il TM)¹⁶. Il beneficio consiste in un assegno di circa 155 euro accorpato alla mensilità di dicembre. Per chi ha redditi superiori al limite (o ai limiti nel caso di pensionato coniugato), ma sempre inferiori al limite maggiorato del valore teorico dell'Importo

Aggiuntivo, quest'ultimo è decurtato della differenza¹⁷.

L'Importo aggiuntivo ha la funzione di sostenere le pensioni di coloro che, possedendo redditi individuali e familiari bassi ma superiori a quelli che danno accesso alle Maggiorazioni Sociali, non possono accedere a queste ultime. Una erogazione assistenziale sopraggiunta nel tempo per evitare che potessero crearsi disparità di trattamento.

Nulla osta che le prestazioni sin qui descritte vengano percepite dal medesimo pensionato se questi soddisfa i requisiti minimi per tutte. Per esempio, un pensionato con bassi redditi individuali e familiari può, allo stesso tempo, ricevere l'Integrazione al Trattamento Minimo, la relativa Maggiorazione Sociale e la Quattordicesima Mensilità (*cfr.* la tavola alla pagina seguente¹⁸).

Alle prestazioni sin qui descritte si è aggiunta, nel 2019, la **Pensione di Cittadinanza**, come applicazione del Reddito di Cittadinanza specifica per i nuclei familiari composti solo da ultra-settantenni¹⁹. Ci sono diversi requisiti reddituali e patrimoniali da soddisfare per accedere alla prestazione e, in particolare, limiti all'ISEE, al patrimonio immobiliare (con esclusione della prima casa di

¹³ Al di sopra dei tetti, la Quattordicesima si riduce sino ad azzerarsi quando i redditi personali eguagliano gli stessi tetti maggiorati dell'importo della Quattordicesima teoricamente spettante.

¹⁴ Tre scaglioni (anzianità bassa, media e alta) distinti per lavoratori dipendenti e autonomi.

¹⁵ Concorrono al requisito reddituale, oltre alla pensione previdenziale, i redditi di qualunque fonte con alcune eccezioni tra le quali le pensioni e le indennità assistenziali, il reddito figurativo della casa di abitazione e il trattamento di fine rapporto.

¹⁶ Le tipologie di reddito da prendere in considerazione coincidono con quelle previste per l'Integrazione al Trattamento Minimo.

¹⁷ Dopo aver ricevuto il beneficio, i redditi non possono superare la somma del requisito reddituale e dell'Importo Aggiuntivo teorico.

¹⁸ Tratta dal Rapporto della Ragioneria Generale dello Stato "Tendenze di Medio-Lungo Periodo del Sistema Pensionistico e Socio-Sanitario".

¹⁹ Requisito agganciato alla progressione della vita attesa. Chi richiede la prestazione deve essere cittadino italiano o risiedere in Italia da almeno dieci anni di cui gli ultimi due in via continuativa. Il requisito di età non si applica a persone affette da grave disabilità o non autosufficienti.

abitazione) e mobiliare, al reddito familiare, al possesso di veicoli, motoveicoli, natanti da diporto. Detti limiti variano a seconda della numerosità del nucleo familiare (secondo la scala di equivalenza) e tengono conto che si viva in casa di proprietà oppure in affitto. La prestazione consiste nell'integrazione del reddito familiare²⁰ sino a raggiungere la soglia della povertà (che varia con la numerosità del nucleo secondo la scala di equivalenza). Se si vive in casa di proprietà, oggi la Pensione di Cittadinanza integra il reddito disponibile mensile sino a 630 euro per un nucleo mono-personale e sino a 882 euro per un nucleo composto di due anziani. Se la casa di proprietà è gravata da mutuo ipotecario o se si vive in affitto, le due precedenti soglie diventano rispettivamente 780 e 1.032 euro²¹.

Così come congegnata, la Pensione di Cittadinanza può andare a integrare i redditi di nuclei familiari dove vive un pensionato già beneficiario di Integrazione al Trattamento al Minimo, relativa Maggiorazione e anche Quattordicesima, purché siano soddisfatti tutti i requisiti reddituali-patrimoniali del nucleo familiare prima sintetizzati. Allo stesso modo, la Pensione di Cittadinanza può andare a integrare i redditi di nuclei familiari dove vive un ultra-settantenne già destinatario di Assegno Sociale e relativa Maggiorazione²².

²⁰ Ai fini dell'integrazione, si considerano i redditi di qualsiasi natura, fatta eccezione per le prestazioni sociali non soggette alla prova dei mezzi. Per ulteriori dettagli sulla pensione di Cittadinanza si rimanda alla Circolare INPS n. 43/2019 o al sito istituzionale <https://www.redditodicittadinanza.gov.it/>.

²¹ In ogni caso, l'integrazione proveniente dalla Pensione di Cittadinanza non può essere inferiore a 480 euro all'anno.

²² La Pensione di Cittadinanza livella verso l'alto (facendo raggiungere la soglia della povertà) i redditi (di qualunque fonte essi siano) dei nuclei familiari di anziani valutati in condizione di maggior bisogno secondo i requisiti reddituali-patrimoniali prestabiliti.

È questo il quadro di sfondo²³ su cui si innesta la proposta di **Pensione di Garanzia**, nelle diverse versioni affacciate al dibattito nel corso dei ultimi mesi. Se ne è già discusso nella Nota "*Pensione di Garanzia: alcuni commenti*" pubblicata su Reforming.it il 25 febbraio 2020.

Nelle intenzioni, la Pensione di Garanzia dovrebbe beneficiare i percettori di pensioni basse, con riferimento soprattutto ai pensionati "contributivi" (con pensione calcolata con le cosiddette regole "Dini") con carriere discontinue o corte o trascorse in lavori retribuiti poco. Si tratterebbe di una integrazione alla pensione che, a seconda delle ipotesi, potrebbe essere crescente con l'anzianità contributiva, sulla falsariga di quanto già avviene per la Quattordicesima mensilità.

In quell'occasione si è suggerito di disegnare la Pensione di Garanzia come un istituto di carattere strettamente assicurativo, finanziato tramite una parte dell'aliquota di contribuzione pensionistica sottratta all'accumulazione, in modo tale da interferire il meno possibile con la ricomposizione interna della spesa pubblica per *welfare* (verso la sanità, gli ammortizzatori del mercato del lavoro, le famiglie, le famiglie di giovani²⁴).

²³ Su di un piano un po' diverso si potrebbero citare anche l'**Indennità di Accompagnamento** (prestazione universale non soggetta a controllo dei mezzi ma solo alla condizione della diversa abilità e che si può eventualmente sommare ai trattamenti assistenziali e previdenziali) e l'**Indennità di Frequenza** (soggetta a prova dei mezzi, spettante sino al compimento della maggiore età e poi trasformabile in un trattamento di invalidità/inabilità).

²⁴ Purtroppo, quale momento più significativo per ribadire questa necessità di ammodernamento strutturale del *welfare system*. Sul punto si veda anche l'Infografica Reforming "*Composizione e Ricomposizione della Spesa*" in data 14 marzo 2020.

Qui, invece, si porta all'attenzione un altro punto di vista, sempre critico della Pensione di Garanzia, apparentemente più radicale ma forse più fondato. Se prima ci si chiedeva come meglio strutturare la Pensione di Garanzia dando per assodato fosse necessaria, adesso ci si pone una domanda preliminare: è davvero necessaria? *Entia non multiplicanda sunt sine vera necessitate*.

Prima di dar vita a un altro istituto pensionistico, che si aggiungerebbe ai tanti prima elencati, ci si chieda se la sua funzione non possa già essere svolta proprio da questi già esistenti e, in particolare, dalla Pensione di Cittadinanza che sta muovendo i suoi primi passi e i cui risvolti andrebbero attentamente verificati per eventuali modifiche e perfezionamenti.

La Pensione di Cittadinanza potrebbe diventare il perno unico cui affidare il compito di tutelare dal rischio di caduta in povertà da anziani, a partire dall'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, in sostituzione di tutti gli istituti oggi esistenti. Universale ma selettiva sulla base di un unico gruppo di indicatori reddituali-patrimoniali riferiti al nucleo familiare, la rinnovata Pensione di Cittadinanza potrebbe sostituire per incorporazione Integrazione al Trattamento Minimo, Pensione/Assegno Sociale, Maggiorazione e Incremento della Maggiorazione, Importo Aggiuntivo e Quattordicesima.

Non necessariamente i requisiti di selezione dovrebbero rimanere quelli già previsti per l'attuale Pensione di Cittadinanza, ma

sostituirebbero i diversi che adesso contraddistinguono in vario modo gli istituti esistenti (alcuni guardano al reddito individuale, altri a quello familiare; alcuni alla somma dei redditi dei coniugi, altri al più comprensivo aggregato dei redditi familiari; alcuni guardano solo al reddito, altri anche alla componente patrimoniale; alcuni utilizzano la scala di equivalenza, altri no).

Così riorganizzata (con opportuna selettività²⁵), la PdC potrebbe sostituire anche le prestazioni assistenziali per invalidità civile²⁶, e le voci minori delle Pensioni di Guerra e di quelle di Benemerita civile, in questi casi permettendo accesso anche prima dell'età per il normale pensionamento di vecchiaia.

Puntando su uno strumento unificato, si guadagnerebbe in semplicità, trasparenza, efficacia ed equità di trattamento. Inoltre, mentre, se fosse avviata con i tratti sinora discussi nel dibattito, la Pensione di Garanzia funzionerebbe, di fatto, come una modifica delle regole di calcolo delle pensioni previdenziali dando origine a diritti soggettivi acquisiti/acquisibili, la Pensione di Cittadinanza (anche nella sua versione "estesa" che qui si propone) rientrerebbe nelle prestazioni assistenziali che sono più plasmabili nel tempo per adattamenti alle circostanze e ai nuovi bisogni. Questa caratteristica di plasticità e di presa diretta sulla realtà è debole oggi nel *welfare* italiano anche a causa della composizione sbilanciata sul capitolo pensioni (il primo pilastro previdenziale), e sarebbe aggravata dall'introduzione della Pensione di Garanzia e, al contrario, alleviata dalla nuova

²⁵ Selettività non significa esclusione ma precisione di intervento, affinché le prestazioni a beneficio di qualcuno o di una funzione non sottraggano sproporzionate risorse dedicabili a vantaggio di altri o di altre funzioni. Selettività significa mantenimento del controllo della spesa e dell'equilibrio nella sua

allocazione. Selettività non è sinonimo *tout court* di riduzione del *welfare system*.

²⁶ La scala di equivalenza in uso già considera la possibile presenza di persone con diversa abilità all'interno del nucleo familiare.

Pensione di Cittadinanza che, a di là del nome, sarebbe istituto di contrasto dell'indigenza, integrante i redditi disponibili del nucleo familiare di qualsivoglia fonte, senza collegamenti necessari con il sistema pensionistico.

Della precedente Nota in cui Reforming ha già trattato il tema della Pensione di Garanzia si condividono le conclusioni, che sono perfette anche adesso nonostante il diverso punto di vista che qui si è esposto.

Il tema principale oggi giorno dovrebbe essere la promozione dell'occupazione e della crescita, non la predisposizione di nuova spesa pensionistica, che irrigidirà ancor di più i capitoli del *welfare* da qui a venti, trenta, quaranta anni. Serve occuparsi del lavoro dei giovani affinché pochi - auspicabilmente nessuno - debbano trovarsi, alla vigilia del pensionamento, ad aver sprecato le energie degli anni migliori in periodi di disoccupazione o di sottovalutazione.

Se ci si vuol dotare di un "paracadute" pensionistico all'interno del primo pilastro, massima attenzione deve essere posta al suo disegno, perché non contrasti con il processo di rinnovamento del *welfare system* e non entri in conflitto con le dotazioni finanziarie che dovremo essere capaci di dare a quelle parti del *welfare*

dedicate ai giovani quando sono giovani, alle famiglie quando sono giovani, ai percorsi formativi e lavorativi dei giovani. Qui si è suggerito di non avviare nessun nuovo istituto di garanzia pensionistica, ma di riorganizzare i tanti istituti pensionistici assistenziali già esistenti facendo perno sulla Pensione di Cittadinanza.

Va evitato a tutti i costi l'errore che si intravede alle spalle della Pensione di Garanzia, e cioè di incominciare a preoccuparsi dei giovani di oggi soprattutto o solamente per quando saranno vecchi, dando per scontato che il processo di decadenza e impauperamento sia irreversibile e non contrastabile, e complicando le cose per chi sarà giovane allora e mancherà delle stesse cose che mancano ai giovani di oggi. Che poi sarebbe altro modo di eludere i cambiamenti più difficili nell'oggi (lo snodo della innovazione e della crescita, la ricomposizione interna alla spesa per *welfare*) e di continuare a preoccuparsi solo dei vecchi: i vecchi di oggi, quelli di domani, quelli di sempre, per giunta dei vecchi già con una pensione da integrare.

<http://www.reforming.it>
e-mail: info@reforming.it
[twitter: reformingit](#)

Sintesi dei principali interventi a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate (valori in euro) - Anno 2019

		importo mensile	importo annuale	requisito reddituale individuale	requisito reddituale cumulado con coniuge	altri requisiti
A)	1 Trattamento minimo INPS	513,01	6.669,13	13.338,26	26.676,52	titolare di pensione previdenziale
B)	2 Maggiorazione sociale pensione previdenziale	136,44	1.773,72	8.442,85	14.396,72	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5
C)	3 Assegno sociale	457,99	5.953,87	5.953,87	11.907,74	Età non inferiore a requisito anagrafico standard per pensione di vecchiaia
D)	Maggiorazione sociale AS	191,46	2.488,98	8.442,85	14.396,72	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
In aggiunta:						
E)	Somma aggiuntiva riconosciuta a luglio (c.d. 14esima) in unica soluzione					
	Dependenti	Autonomi				
E1	Fino a 15	Fino a 18	437,00	10.003,70	non presente	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a anzianità contributiva (colonne a lato) a condizione di avere età pari o superiore a 64 anni
E2	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	546,00	10.003,70	non presente	
E3	Oltre 25	Oltre 28	655,00	10.003,70	non presente	
E4	Fino a 15	Fino a 18	336,00	13.338,26	non presente	
E5	Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420,00	13.338,26	non presente	
E6	Oltre 25	Oltre 28	504,00	13.338,26	non presente	
G)	5 Importo aggiuntivo riconosciuto a dicembre in unica soluzione		154,94	10.003,70	20.007,39	Titolare di pensione previdenziale. La somma è riconosciuta in base a condizione di possedere pensione previdenziale non superiore a TM + importo aggiuntivo
C + D)	AS + maggiorazione	649,45	8.442,85	8.442,85	14.396,72	Titolare di AS con età almeno pari a 70 anni
A) +B)+E)	TM + maggiorazione + 14esima per la parte cumulabile (al netto di 156 euro), esempio E2-156 euro=390 euro, che non costituisce reddito per esclusione	rapportando a 12 la quota di somma aggiuntiva si perviene a un mensile di 681,95 euro + una tredicesima di 649,45 euro	8.832,85	8.832,85	14.786,72	Titolare di pensione previdenziale con età almeno pari a 70 anni, ridotta di 1 anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite di 5

MS (L. n. 544/1988, L. n. 388/2000) + incremento MS (L. n. 448/2001, il «milione»)

L. n. 81/2007 con modifica in Legge bilancio 2017

Integrazione della 13° solo per i pensionati al minimo (L. n. 388/2000)